



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R.n. 2/98, art. 20 – Art. 13 L. n. 228/2003.

Programma di assistenza per le vittime dei reati di cui agli art. 600 – 601 C.P.
Criteri di riparto delle risorse per l'anno 2007.

Importo € 40.000,00

Capitolo 530 07 110

Bilancio 2007

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di dare attuazione al disposto di cui all'art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, inerente il Programma di assistenza per le vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del Codice Penale, che rappresentino la prosecuzione del percorso dei programmi previsti dall'art.18 del D.Lgs. n. 286/1998;
- Di cofinanziare i progetti relativi al Programma di assistenza realizzati esclusivamente nella regione Marche, presentati dalle Associazioni aventi sede legale nelle Marche ed iscritte nella Seconda Sezione del Registro di cui all'art. 52 ss. del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 modificato con D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334;
- Di prescrivere che la presentazione dei progetti relativi al Programma di assistenza di cui all'art. 13 della L. n.228/2003 deve avvenire a cura del legale rappresentante delle Associazioni proponenti alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali, Via Gentile da Fabriano n. 3 – 60125 Ancona, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della presente deliberazione, corredata



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalla documentazione di cui al Regolamento art. 4 del D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237 e, precisamente:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:

- 1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
- 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
- 3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- 4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;

b) un' analisi costi – benefici relativa alla finalità da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:

- 1) numero di persone destinatarie;
- 2) effetto moltiplicatore;
- 3) trasferibilità dei risultati;
- 4) promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore, se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.

- Di non ammettere a valutazione i progetti presentati oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto;
- Di statuire che la stipula di apposita Convenzione, necessaria per la realizzazione del Programma di assistenza di cui al primo punto del dispositivo, avverrà con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, previo accertamento da parte della Regione dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi in parola, nonché del possesso dei requisiti professionali degli operatori ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 237/2005;
- Di stabilire che con lo stesso decreto dirigenziale saranno disposti l'impegno e l'assegnazione del contributo regionale, in quota proporzionale tra le Associazioni che presenteranno i progetti, la liquidazione ed erogazione dell'anticipo pari al 70% del contributo assegnato a favore delle Associazioni che ne faranno richiesta, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria, di importo pari all'anticipo erogabile, rilasciata da Istituti bancari, assicurativi o altri Istituti finanziari; la fidejussione sarà svincolata dopo la verifica della rendicontazione finale, da parte della Regione Marche-Servizio Politiche Sociali;
- Di stabilire altresì che, ai fini della liquidazione ed erogazione del saldo le Associazioni beneficiarie dovranno presentare improrogabilmente entro 60 giorni dal termine di realizzazione del progetto, idonea certificazione di spesa accompagnata da documentazione fiscalmente valida, una relazione attestante la realizzazione degli interventi programmati, con l'indicazione dei risultati conseguiti, del numero delle persone assistite, dei servizi offerti, dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo ed ogni altra informazione ritenuta utile. Non sono considerate ammissibili le spese per eventuale acquisto e ristrutturazione di locali, arredi attrezzature, spese di manutenzione, materiale informatico, acquisto di automezzi, spese di consulenza e supervisione.
- Di statuire che il Servizio Politiche Sociali potrà richiedere i chiarimenti, le informazioni e l'integrazione della documentazione che riterrà necessarie e/o opportune.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di stabilire che l'onere del presente atto pari ad € 40.000,00 fa carico al Capitolo 530 07 110 del Bilancio di previsione per l'anno 2007. Trattasi di reiscrizione ai sensi della D.G.R. n. 336 del 16 aprile 2007;

Il presente atto si pubblica nel BUR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 2 marzo 1998, n. 2 "Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati" – art.- 20;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" – art. 18;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 modificato con D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone";
- D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237 "Regolamento di attuazione della Legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone";
- D.G.R. n. 1288 del 10 novembre 2006, relativa ai criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- L.R. 23.2.2007 n. 3 "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 ed adozione del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009";
- D.G.R. n. 171 del 5.3.2007 "POA 2007";
- D.G.R. n. 336 del 16 aprile 2007;
- D.A. n. 51 del 17.4.2007 "Programma Triennale regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea e delle loro famiglie – anni 2007/2009 – Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2, articolo 6".

Motivazione

Ai sensi della L.R. n. 2/98, art. 20, la Regione Marche coordina gli interventi contro la prostituzione e la tratta attivati sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati.

La Legge n. 228/2003, citata nella normativa di riferimento, ha modificato gli articoli 600 e 601 del Codice Penale, istituendo rispettivamente i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di persone ed ha istituito all'art. 13 uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dai sopra citati articoli del Codice Penale.

Tale programma garantisce in via transitoria adeguate condizioni di alloggio, di vitto ed assistenza sanitaria alle vittime della tratta. Restano salve le disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998, qualora le vittime dei reati di cui agli artt. 600-601 siano persone straniere.

Il D.P.R. n. 237/2005, anch'esso citato nella normativa di riferimento, stabilisce che il programma di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n. 228/2003 deve in ogni caso prevedere: a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto; b) disponibilità per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento.

Il programma può essere attuato da enti locali o soggetti privati con questi convenzionati ed iscritti nel registro di cui agli artt. 52 ss. del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 modificato con D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334.

La Regione cofinanzia gli interventi realizzati esclusivamente nel territorio marchigiano dai soggetti di cui sopra, avente sede legale nella regione.

I progetti stessi devono pervenire corredati della documentazione, nei termini e con le modalità indicati dal dispositivo; in particolare, la documentazione in parola, che deve essere allegata a corredo dei progetti come indicato al terzo punto del dispositivo, è quella prevista dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, che di seguito si riporta:

- a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa
- 1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
 - 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
 - 3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - 4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;

b) una analisi costi – benefici relativa alla finalità da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:

- 1) numero di persone destinatarie;
- 2) effetto moltiplicatore;
- 3) trasferibilità dei risultati;
- 4) promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore, se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.

E' prevista la stipula di apposita Convenzione, previo accertamento da parte della Regione dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi in parola nonché del possesso dei requisiti professionali degli operatori ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 237/2005. Tale convenzione verrà stipulata con successivo decreto dirigenziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con lo stesso decreto dirigenziale, saranno disposti:

- l'impegno e l'assegnazione del contributo regionale, per lo stanziamento previsto dal bilancio, pari ad € 40.000,00, ripartito in quota proporzionale tra le Associazioni che presenteranno i progetti,
- la liquidazione ed erogazione dell'anticipo pari al 70% del contributo assegnato a favore delle Associazioni che ne faranno richiesta, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria, di importo pari all'anticipo erogabile, rilasciata da Istituti di credito o assicurativi autorizzati; la fidejussione sarà svincolata dopo la verifica della rendicontazione finale, da parte della Regione Marche-Servizio Politiche Sociali.

Ai fini della liquidazione ed erogazione del saldo le Associazioni beneficiarie dovranno presentare, improrogabilmente entro 60 giorni dal termine di realizzazione del progetto, idonea certificazione di spesa accompagnata da documentazione fiscalmente valida, una relazione attestante la realizzazione degli interventi programmati, con l'indicazione dei risultati conseguiti, del numero delle persone assistite, dei servizi offerti, dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo e di ogni altra informazione ritenuta utile. Non sono considerate ammissibili le spese per eventuale acquisto e ristrutturazione di locali, arredi attrezzature, spese di manutenzione, materiale informatico, acquisto di automezzi, spese di consulenza e supervisione.

Il Servizio Politiche Sociali potrà richiedere i chiarimenti, le informazioni e l'integrazione della documentazione che riterrà necessarie e/o opportune.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto deliberativo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Susanna Piscitelli)

Susanna Piscitelli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di € 40.000,00 a carico del Capitolo 53007110 del bilancio di previsione per l'anno 2007. Trattasi di reiscrizione ai sensi della D.G.R. n. 336 del 16 aprile 2007.

St. Silv.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Anna Elisa Tonucci)

[Handwritten signature]

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

[Handwritten signature]

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. ~~2~~ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

[Handwritten signature]